



ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVÌ 2

Via Matteotti, 9 12084 MONDOVÌ (CN)

Tel.0174 43144 Fax 0174 553935

e-mail: cnic85900a@istruzione.it - PEC: cnic85900a@pec.istruzione.it

http: www.icmondovi2.edu.it - C.F.: 93055460047

DOCUMENTO DI ISTITUTO

Approvato Collegio docenti 26-06-25

VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13 aprile 2017)

- *Legge n. 150 del 1° ottobre 2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati";*
- *Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado" e documento allegato;*
- *Nota prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025 "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado";*

DELIBERA N. 2 COLLEGIO DOCENTI DEL 29 NOVEMBRE 2017

DELIBERA N. 2 COLLEGIO DOCENTI DEL 21 GENNAIO 2021

DELIBERA N. 2 COLLEGIO DOCENTI DEL 18 MAGGIO 2021

DELIBERA N. COLLEGIO DOCENTI 8 APRILE 2025

INDICE

PAG. 3	1. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
PAG. 6	2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2.a Primaria 2.b Secondaria
PAG. 8	2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Pag. 9	4. VALIDITA' ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DEROGHE
Pag. 10	4.a Validazione
Pag. 11	5. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Pag. 13	6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ALLEGATI	Allegati consultabili sul sito dell'Istituto alla sezione DOCENTI > VALUTAZIONE

1. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e alle attività svolte nell'ambito di "Ed. Civica".

In riferimento al Decreto n. 35 del 22 giugno 2020, l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, avverrà in modo trasversale tra le discipline, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese.

Il Collegio dei Docenti, in data 14/10/2020, ha deliberato che la disciplina sia affidata a tutto il corpo docente sia per la programmazione che per la valutazione e organizzate dal coordinatore di classe.

La valutazione viene espressa con giudizi **sintetici** per la Scuola Primaria e con voto in decimi per la Scuola Secondaria e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

A livello di Istituto, nei lavori collegiali di dipartimento e di commissione continuità è stato definito quanto segue.

CRITERI DI VALUTAZIONE	
Oggettività	Modalità di rilevazione del grado di padronanza delle conoscenze e delle abilità accertata attraverso l'attribuzione di un punteggio ponderato.
Gradualità e continuità	Accompagnare il processo di crescita e di apprendimento con prove graduali anche personalizzate e individualizzate
Globalità	In riferimento al percorso complessivo di ogni alunno
Trasparenza	Facilmente comprensibile anche per quanto concerne gli obiettivi oggetto della valutazione.
Sistematicità	Ad inizio/in itinere/ a fine percorso

Validità	Coerente con gli obiettivi proposti (significatività e appropriatezza)
-----------------	--

FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE

Diagnostica	attività di verifica iniziale per conoscere i livelli di apprendimento e caratteri personali osservati dell'alunno(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...) a partire dai quali è programmato l'intervento didattico
Formativa	accertamento sistematico in itinere che accompagna il processo didattico e consente all'insegnante di valutare l'efficacia degli interventi educativi e i percorsi di apprendimento programmati
Sommativa	attività di verifica condotta al termine di un processo didattico (quadrimestre o anno scolastico) che consente di analizzare gli esiti del percorso di formazione e di effettuare il bilancio complessivo delle conoscenze e delle abilità acquisite dallo studente
Orientativa	centrata sullo studente, individua le prime manifestazioni attitudinali, favorisce la scoperta delle inclinazioni, incoraggia l'autovalutazione e i processi di decisione in vista delle scelte future.

I risultati dei dati Invalsi sono utilizzati, all'interno del processo di autovalutazione di Istituto, come feedback sui processi/livelli di apprendimento, e per riflessione e scelte relative al perseguimento di obiettivi di miglioramento anche trasversali.

FINALITA'

MODALITÀ di VALUTAZIONE

Efficacia del processo di apprendimento attraverso →

Osservazioni sistematiche
Prove in ingresso concordate con ordine di scuola precedente
Prove finali concordate a livello di dipartimento
Prove a classi parallele anche per competenze (compiti autentici)
Prove scritte non strutturate (produzione scritta, traduzioni, risoluzione di problemi);
Prove semi-strutturate (questionari, esercizi...);
Prove strutturate (test oggettivi)
Prove orali (sintesi, colloqui e/o interrogazioni)
Produzione di lavori anche in modalità cooperativa, collaborativa o a piccolo gruppo

Efficacia del processo di insegnamento attraverso →	analisi/riflessione su dati e risultati emersi
Efficacia dell'azione didattica programmata attraverso →	riflessione collegiale ed individuale per la programmazione/riprogrammazione

MODALITÀ E TEMPI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Infanzia	<p>Nella scuola dell'Infanzia l'analisi del percorso avviene prioritariamente su osservazioni in riferimento a indicatori stabiliti utilizzati anche nelle griglie di passaggio alla scuola Primaria.</p> <p>Colloqui informativi su andamento attività educativa/didattica: piano comunicato ai genitori (periodo novembre/maggio) e ogni qualvolta si renda necessario</p>
Primaria	<p>Colloqui come da piano comunicato ai genitori (novembre/marzo);</p> <p>Informazione alle famiglie sugli esiti degli scrutini (febbraio/giugno);</p> <p>Incontri ogni qualvolta si renda necessario (in ore completamente orario docenti)</p> <p>Prove scritte: la comunicazione degli esiti alle famiglie avviene entro 7 giorni lavorativi dalla data di svolgimento delle stesse;</p> <p>Prove orali: comunicazione immediata sul diario</p> <p>Gli esiti sono trascritti in modo tempestivo sul registro elettronico.</p>
Secondaria	<p>Effettuazione di un minimo di n. tre prove scritte/orali/pratiche a quadrimestre</p> <p>Colloqui bimestrali con le famiglie (novembre, marzo) e quadrimestrali (febbraio, giugno);</p> <p>Ricevimento settimanale come da piano comunicato (periodo novembre-gennaio; marzo/maggio)</p> <p>Comunicazioni scritte, anche con richiesta di incontri, se ritenuto necessario in sede di Consigli di Classe.</p> <p>Prove scritte: la comunicazione degli esiti alle famiglie avviene entro 12 giorni lavorativi dalla data di svolgimento delle stesse;</p> <p>prove orali/pratiche: comunicazione immediata sul diario.</p> <p>Gli esiti sono trascritti in modo tempestivo sul registro elettronico.</p>

2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

2.a PRIMARIA

Per la valutazione degli apprendimenti il riferimento sono le rubriche valutative disciplinari predisposte a livello di dipartimento e pubblicate sul sito dell'Istituto.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sintetici è riferita a ciascuna disciplina di studio nella sua interezza ed è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

I **giudizi sintetici** per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria sono, in ordine decrescente: a) ottimo b) distinto c) buono d) discreto e) sufficiente f) non sufficiente.

I giudizi sintetici tengono in considerazione diverse aree: la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l'uso del linguaggio specifico, l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale.

Gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina, i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti sono inseriti nel PTOF. Per la valutazione delle alunne e degli alunni **con disabilità certificata o con DSA**, i giudizi sintetici delle discipline sono correlati a quanto previsto, rispettivamente, agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato o personalizzato predisposti dai docenti contitolari della classe. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei **traguardi di competenza** definiti dalle Indicazioni Nazionali e valutati nell'allegato del documento di valutazione finale di classe quinta.

Per quanto concerne la **valutazione in itinere** in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa come scelto dal Collegio dei docenti della Scuola Primaria con i medesimi giudizi sintetici e con eventuali annotazioni che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. Modalità e prove sono parte del processo quotidiano di raccolta degli elementi maggiormente significativi, "appunti di viaggio" che forniscono indicazioni sul progresso negli apprendimenti e sulla programmazione come opportunità, anche in termini di rimodulazione ai fini dell'individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi, per il successo formativo di ciascun alunno.

Allegati consultabili sul sito dell'Istituto alla sezione [Scuola > Le carte della scuola](#):

Curricolo verticale di istituto e Rubriche valutative disciplinari e accordi di valutazione

2.b SECONDARIA I GRADO

<i>Livelli di apprendimento delle conoscenze e delle abilità.</i>	VOTI
<i>Lettere, Matematica e scienze, Lingue straniere, Educazioni</i>	
L' allievo:	
<p>Conosce i contenuti in modo completo e approfondito. Sa collegare le conoscenze in modo autonomo ed organico; è in grado di rielaborarli in modo personale e critico. Dimostra una competenza tecnica specifica sicura e personale. Utilizza con rigore e precisione i linguaggi specifici.</p>	10
<p>Conosce i contenuti in modo completo. Sa collegare le conoscenze in modo organico. Dimostra una competenza tecnica specifica efficace. Utilizza il linguaggio specifico in modo preciso.</p>	9
<p>Possiede una buona conoscenza dei contenuti. Sa collegare le conoscenze in modo autonomo. Dimostra una valida competenza tecnica specifica. Utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato.</p>	8
<p>Conosce i contenuti, in modo non sempre approfondito. Riesce a collegare gli argomenti se guidato. Dimostra una discreta competenza tecnica specifica. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e accettabile.</p>	7
<p>Conosce i contenuti minimi di un disciplina. Collega gli argomenti con difficoltà. Dimostra una sufficiente competenza tecnica specifica. Utilizza il linguaggio specifico in modo parziale.</p>	6
<p>Conosce i contenuti essenziali in modo molto superficiale ed incompleto Non possiede una competenza tecnica specifica o la possiede in modo molto incerto. Utilizza il linguaggio specifico in modo molto approssimativo ed improprio.</p>	5
<p>Non conosce i contenuti o li conosce in modo molto lacunoso e frammentario. Non possiede competenze tecniche specifiche. Utilizza un linguaggio improprio e/scorretto. Non risponde alle domande durante le verifiche orali o rifiuta l'interrogazione.</p>	4

Livelli di apprendimento delle conoscenze e delle abilità.		Voto
Educazione fisica		
Esegue con precisione e sicurezza; con notevole impegno.		10
Esegue in modo più che soddisfacente, dimostrando impegno.		9
Esegue in modo efficace con impegno adeguato.		8
Esegue in modo discreto, con impegno accettabile.		7
Esegue in modo impreciso, pur lavorando con impegno.		6
Esegue con difficoltà e scarso impegno.		5
Esegue l'attività senza rispettare le indicazioni date, causando disturbo e pericolo per il gruppo. Rifiuta di svolgere l'attività.		4

Livelli di apprendimento delle conoscenze e delle abilità.		Voto
RELIGIONE		
OTTIMO	Partecipazione attiva e personale. L'alunno organizza le sue conoscenze in modo autonomo, individuando opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando un linguaggio specifico curato e completo. Ha acquisito le competenze in modo originale ed autonomo e sa utilizzarle anche in contesti nuovi.	10
DISTINTO	Partecipazione attiva e costruttiva. L'allievo presenta una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti. Utilizza le competenze in modo chiaro ed autonomo. Si esprime in modo preciso e sa esprimere valutazioni personali.	9
BUONO	Partecipazione attiva. L'alunno ha acquisito una conoscenza completa degli argomenti affrontati. Comprende e rielabora i contenuti in modo abbastanza autonomo. Sa utilizzare le competenze di base. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro.	7 8
SUFFICIENTE	Partecipazione accettabile. L'allievo conosce gli elementi essenziali degli argomenti trattati. Utilizza le competenze di base in maniera superficiale. Il linguaggio utilizzato è sostanzialmente corretto.	6
NON SUFFICIENTE	Partecipazione discontinua. La conoscenza degli argomenti affrontati risulta superficiale ed incompleta. Le competenze di base vengono utilizzate in modo parziale. Non viene utilizzato il linguaggio specifico.	5

Livelli di apprendimento delle conoscenze e delle abilità. ED. MUSICALE		
Conosce in modo appropriato ed approfondito i contenuti. Esegue in modo brillante e reinterpreta in modo personale.		10
Conosce in modo appropriato i contenuti. L'esecuzione risulta valida sotto tutti i parametri ed interpreta autonomamente		9

Conosce i contenuti. Esegue in modo corretto ed interpreta quando guidato.	8
Conosce parzialmente i contenuti. Esegue in modo abbastanza corretto a livello ritmico e melodico.	7
Conosce in modo approssimativo i contenuti. Esegue in modo appena sufficiente a livello ritmico-melodico.	6
Conosce solo in minima parte i contenuti. Esegue in modo incerto e con numerosi errori.	5
Dimostra di non conoscere i contenuti. Esegue in modo completamente errato sia a livello ritmico che melodico.	4

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito (art.1 comma 1 D.Lvo n62/2017).

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Premessa

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, assieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita sociale come cittadini attivi, guidandoli alla consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Come indicato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, in cui ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, nel rispetto dei principi della Costituzione. Pertanto nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, a collaborare, ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto che desiderano per se stessi. Sono inoltre tenuti ad utilizzare correttamente gli spazi ed i sussidi didattici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

A livello delle due commissioni d'Istituto, Continuità e Pari opportunità per la Cittadinanza, sono stati elaborati due documenti per il processo di sviluppo in continuità della competenza n°6 iscritta nel Documento ministeriale "Certificazione delle competenze".

Il lavoro condiviso e rielaborato all'interno dei Dipartimenti, è stato approvato dal Collegio dei docenti.

Valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni

La legge 1° ottobre 2024, n. 150, è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Detta normativa ha apportato significative novità in tema di valutazione del comportamento

per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza e assegnato al termine del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

Il **voto di comportamento** attribuito nello scrutinio finale **deve tenere conto dell'intero anno scolastico**, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari. Il voto di comportamento **costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo**. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

Riferimenti normativi:

- Legge n. 150 del 1 ottobre 2024 *"Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"*;
- l'Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025 *"Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"* e documento allegato;
- Nota prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025 *"Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"*;

Allegati consultabili sul sito dell'Istituto alla sezione [Scuola > Le carte della scuola](#):

Programmazione di Educazione Civica e Criteri per la valutazione del comportamento

4. VALIDITA' ANNO SCOLASTICO - DEROGHE

"Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al Collegio dei Docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di

presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva." (Art.5 commi 1,2,3 D.Lvo n. 62/2017).

n. settimane	Tempo scuola	Monte ore annuale	¾ monte ore annuale
33/34	27	891	668 approssimato
33/34	28	924	693
33/34	30	990	742h30
33/34	40	1320	990

4.a VALIDAZIONE

"Le motivate deroghe in casi eccezionali ... sono deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate." (Art. 2 comma 9 DPR n. 122/2009)

Vengono proposte e approvate dal Collegio Docenti le seguenti deroghe:

- Nei casi in cui l'alunno sia stato assente per grave, lunga e dimostrata malattia, ma sia stata attuata, in realizzazione dell'insegnamento domiciliare, una costante collaborazione scuola-famiglia, che abbia favorito un oggettivo percorso di crescita dell'alunno, delle sue conoscenze e delle sue competenze;
- Nei casi di impegni sportivi agonistici a livello regionale, nazionale, internazionale certificati dalle società riconosciute dal CONI;
- Assenze per gravi motivi di famiglia e/o situazioni di comprovato disagio sociale anche certificate dai servizi sociali che hanno in carico l'allievo e la sua famiglia;
- Per gli alunni pluriripetenti che hanno seguito il percorso con il Centro di formazione professionale si deroga alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e pertanto possono essere ammessi all'esame anche qualora siano stati assenti nella misura di poche ore eccedenti il quarto di assenze massime consentite.

Il Collegio Docenti stabilisce le seguenti deroghe alla frequenza

1. Casi in cui l'alunno sia stato assente per grave, lunga e dimostrata malattia, ma sia stata attuata, in realizzazione dell'insegnamento domiciliare/ospedaliero, una costante collaborazione scuola-famiglia che abbia favorito un oggettivo percorso di crescita dell'alunno, delle sue conoscenze e delle sue competenze.

2. Casi di impegni sportivi agonistici a livello regionale, nazionale, internazionale certificati dalle società riconosciute dal CONI.

3. Assenze per gravi motivi di famiglia e/o situazioni di comprovato disagio sociale anche certificate dai servizi sociali che hanno in carico l'allievo e la sua famiglia.

4. Per gli alunni pluriripetenti che hanno seguito il percorso con il Centro di formazione professionale si deroga alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e pertanto possono essere ammessi all'esame anche qualora siano stati assenti nella misura di poche ore eccedenti il quarto di assenze massime consentite.

Il Collegio docenti ritiene che sia necessario per la scuola Primaria, che ha il carattere dell'obbligatorietà, fissare un termine seppur flessibile in relazione alle motivazioni e situazioni specifiche di validità per l'anno scolastico, sulla base delle seguenti considerazioni:

- si verificano sempre più casi di assenze prolungate, anche di mesi, non debitamente motivate (in coincidenza di inizio-termini anno scolastico, sospensione delle attività per festività);
- l'efficacia del percorso primario di base, per quanto riguarda processi formativi in termini di progressi e sviluppo competenze, richiede sistematicità di presenza, continuità di processi e di percorsi anche personalizzati.

Si ritiene necessario avere un indice che sia riferimento per tutti, anche per quanto concerne il monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo e il dialogo costante con la famiglia in casi particolari, e che si configura come garanzia anche per l'utenza.

Si estende alla Scuola Primaria quanto normato per la Scuola Secondaria di 1° grado in termini di parametro di riferimento per riflessioni sulla valutazione della validità dell'anno scolastico e di deroghe alla frequenza (4a punti 1.2.3).

5. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

5.a PRIMARIA

"L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di I Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva." La decisione è assunta all'unanimità. (Art.3 comma 1-3 D.Lvo n. 62/2017).

Il Collegio dei docenti stabilisce prioritariamente che la non ammissione deve configurarsi come opportunità per gli alunni in termini di acquisizione o potenziamento degli apprendimenti di base deficitari e necessari per affrontare la classe successiva.

La valutazione risulta da analisi sui seguenti fattori:

1. gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (livello base rubriche valutative e/o obiettivi minimi)

2. inadeguata maturazione personale tale da non consentire un sufficiente percorso nella classe successiva

3. inadeguati progressi di apprendimento complessivo pur in presenza di documentati interventi individualizzati e personalizzati

Per la non ammissione alla classe successiva vengono presi in considerazione più criteri tra quelli indicati. L'eventuale non ammissione è preferibile nelle classi iniziali per l'importanza che esse rivestono come base per l'intero processo di apprendimento.

5.b SECONDARIA DI 1° GRADO

"L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di I Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità." (Art.6 comma 1-5 D.Lvo n. 62/2017). Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. (Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado" e documento allegato)

5.c CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Collegio dei docenti stabilisce prioritariamente che la non ammissione deve configurarsi come opportunità per gli alunni in termini di acquisizione o potenziamento degli apprendimenti di base deficitari e necessari per affrontare la classe successiva

Al fine di identificare criteri omogenei all'interno dell'istituto i consigli di classe valutano la non ammissione degli allievi alla classe successiva o all'esame in presenza di carenze nel raggiungimento degli obiettivi essenziali di apprendimento da un numero minimo di 3, sulla base del processo di apprendimento del singolo allievo.

5.d AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

"Gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato

è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 c/9 bis del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato- entro il mese di aprile- alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI

Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. (Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado" e documento allegato)

5.e VOTO AMMISSIONE ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. (Art.6 comma 5 D.Lvo n. 62/2017).

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. (Art.2 comma 4 C.M.741/2017)

Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti criteri, considerati nella loro globalità, per l'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato:

- media complessiva dei voti dell'anno scolastico
- valutazione del percorso individuale nell'arco del triennio, anche in relazione a impegno, partecipazione, interesse.
- valutazione di percorsi personalizzati/individualizzati

6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per la compilazione del documento, l'Istituto ha aderito negli anni alla sperimentazione MIUR del modello esteso, dal corrente anno scolastico, a livello nazionale. A partire dall'anno scolastico 23-24 le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) certificano l'acquisizione delle competenze

progressivamente acquisite dagli studenti e dagli adulti attraverso i modelli di cui al D.M. 14/2024.

Per gli alunni con disabilità certificata L.104/1992 il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328

Per la Scuola Secondaria di I Grado il modello è integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale (Art. 7, comma 3 D.Lvo n. 62/2017)

Allegati consultabili sul sito dell'Istituto alla sezione DOCENTI > VALUTAZIONE:

Certificazione competenze Scuola Primaria

Certificazione competenze Scuola Secondaria 1° grado